

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

DELL'ASSOCIAZIONE S.M.Art Spaces Music and Art

Art. 1 Indizione delle elezioni

1. Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo (di seguito "Assemblea direttiva"), fissando il giorno, l'ora e il luogo e dandone comunicazione almeno 10 giorni prima.

Art. 2 Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale" composta da tre membri. Nelle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale è assistita dal Segretario dell'Associazione e da eventuali Associati. 2. I tre membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio Direttivo in seno all'Assemblea Elettiva. 3. La Commissione può essere composta anche da membri facenti parte del Consiglio Direttivo uscente o da candidati alle elezioni.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto), che siano in regola con il versamento della quota associativa e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire. 2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo spetta a tutti gli Associati, persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) e legalmente capaci di agire, che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. 4. Il socio minore d'età è rappresentato da un genitore il quale può godere dell'elettorato passivo. 6. Il diritto di elettorato – sia attivo sia passivo – è sospeso in ipotesi di mancato versamento delle quote associative. 7. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato attivo e passivo è l'iscrizione regolare al libro dei soci il mese antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Elettiva.

Art. 4 Candidature

1. Ciascun Associato del corpo elettorale (attivo e passivo) può presentare la propria candidatura, corredata dalla dichiarazione di accettazione della carica e dalla dichiarazione di attestazione sotto la propria responsabilità della sussistenza degli eventuali requisiti prescritti, fino a 5 giorni prima del giorno fissato per l'Assembla Elettorale. 2. La Commissione Elettorale verifica la validità e la regolarità delle candidature e ne dichiara l'ammissibilità. 3. L'elenco definitivo in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla consultazione elettorale verrà pubblicato nella sede dove si svolgono le elezioni e trasmesso via mail a tutti gli Associati aventi diritto. 4. In caso di numero non sufficiente di candidati, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea Elettiva ulteriori candidati soci per raggiungere il numero minimo di componenti dell'organo da eleggere.

Art. 5 Verifica dello status associativo di candidati, proponenti e votanti

1. Il Segretario dell'Associazione fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti *lo status* associativo dei candidati, dei proponenti e dei votanti.

Art. 6 Ritiro delle candidature

1. È ammesso il ritiro delle candidature entro la data prevista dell'Assemblea Elettiva. 2. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato alla Commissione Elettorale anche via email all'indirizzo segreteria@smartcastrezzato.it

Art. 7 Deleghe

1. Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo delega da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, allegando copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva. 2. Sono ammesse al massimo 2 deleghe per ogni rappresentante.

Art. 8 Validità delle elezioni

1.L'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto. 2. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti. Quindi le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 9 Votazioni

1. Le elezioni del Consiglio Direttivo avviene mediante votazione segreta. 2. Nelle votazioni devono essere indicate un numero di preferenze pari al numero dei componenti che l'Assemblea indicherà per la formazione degli Organi da formare: da 3 (tre) a 7 (sette) preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo. 3. Le schede di votazione, personali, per delega e per rappresentanza, devono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'Associato, provvederà ad inserirle nell'apposita urna. 4. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea sino allo scrutinio.

Art. 10 Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente. 2. Per l'elezione del Consiglio Direttivo ad ogni candidato viene assegnato un punto per ogni preferenza scrutinata. 3. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale.

Art. 11 Parità di voti

1. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a stilare la graduatoria in base alla anzianità di iscrizione all'associazione ed eventualmente, in caso di stesso giorno di iscrizione, in base all'anzianità anagrafica.

Art. 12 Proclamazione dei risultati

1. I risultati delle votazioni saranno proclamati all'Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti anche attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art.13 Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva. 2. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell'organo dei quali è stata contestata l'elezione.

Art. 14 Approvazione e modificazioni del presente regolamento

1. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Comitato Direttivo in carica. 2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Art. 15 Pubblicità del regolamento

1. Del presente regolamento deve essere fatta menzione in ogni avviso di convocazione di Assemblea Elettiva del Comitato Direttivo. 2. Il presente regolamento deve essere trasmesso a ciascun Associato a mezzo mail e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 16 Passaggio delle consegne

1. Come previsto dallo Statuto il Comitato Direttivo eletto nomina tra i propri membri il Presidente. 2. Il passaggio delle consegne dal Comitato Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.

Art. 18 Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione. Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferito dallo Statuto.

Castrezzato, 27 luglio 2022

Mon Brol